

Accordo del 29 marzo 1993 tra gli Stati dell'AELS e la Bulgaria

0.632.312.141.1

Decisione n. 10/1996 del Comitato misto concernente le modifiche del Protocollo B relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Adottata il 29 dicembre 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1997

(Stato 13 giugno 2000)

Il Comitato misto,

visto il protocollo B relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa;

vista la Dichiarazione congiunta degli Stati dell'AELS e della Bulgaria, dove gli Stati Parte convergono di esaminare le possibilità di una futura estensione e di un miglioramento delle regole d'origine, incluso il cumulo paneuropeo, al fine di sviluppare e promuovere la produzione e il commercio in Europa;

considerato che un esteso sistema di cumulo che permetta l'uso di materiali originari di uno Stato dell'AELS, cioè dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera o della Bulgaria ed inoltre l'utilizzo di prodotti originari della Comunità europea, dello Spazio economico europeo, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Slovenia, dell'Estonia, della Lettonia o della Lituania, è opportuno allo scopo di agevolare gli scambi e di rendere più efficace l'Accordo;

considerato che il Principato del Liechtenstein, Stato Parte dell'Accordo, è legato alla Svizzera da un Trattato di unione doganale, ed è Stato Parte all'Accordo sullo Spazio economico europeo, ragione per la quale per i prodotti originari esportati dal Principato del Liechtenstein interamente ottenuti o sufficientemente lavorati secondo le regole d'origine applicabili, sarà indicato come origine la «Svizzera» o lo «Spazio economico europeo»;

considerato che si rendono necessarie delle modifiche per i motivi sopra citati nella definizione della nozione di «prodotti originari»;

considerato che per tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di lavorazione occorre modificare taluni requisiti in materia di trasformazione previsti per i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari;

considerato che, alla luce dell'esperienza, si potrebbe migliorare la presentazione dell'elenco delle norme in materia di trasformazione estendendolo in modo da coprire tutte le voci del sistema armonizzato (SA);

tenendo conto delle modifiche apportate al SA che sono entrate in vigore il 1° gennaio 1996;

considerato che è pertanto opportuno, per il buon funzionamento dell'Accordo, inserire in un unico testo tutte le disposizioni in questione al fine di facilitare il lavoro degli utilizzatori e delle amministrazioni doganali,

in riguardo all'articolo 31 dell'Accordo che autorizza il Comitato misto a modificare sia gli allegati che i protocolli A, B e F,

decide:

1. Il protocollo B viene sostituito con il testo figurante nell'allegato della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997.
3. Il segretario generale dell'Associazione Europea di Libero Scambio deposita il testo della presente decisione presso il Governo depositario.

Decisione adottata in procedura scritta il 29 dicembre 1996.

Allegato

Protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante – in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria – nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del Paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;
- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende le acque territoriali;
- n) la definizione «unità di calcolo» corrisponde all'unità di valuta europea (ECU).

Titolo II

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Requisiti di carattere generale

(1) Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, si considerano prodotti originari di uno Stato dell'AELS:

- a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell'AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
- c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, si considerano prodotti originari della Bulgaria:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Bulgaria ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti in Bulgaria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Bulgaria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Art. 3 Cumulo bilaterale dell'origine

(1) I materiali originari di uno Stato dell'AELS incorporati in un prodotto ottenuto in Bulgaria si considerano materiali originari della Bulgaria anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del presente protocollo.

(2) I materiali originari della Bulgaria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari di uno Stato dell'AELS anche qualora non

siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del presente protocollo.

Art. 4 Cumulo diagonale dell'origine

(1) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia o della Comunità europea, ai sensi degli accordi tra gli Stati dell'AELS e la Bulgaria e detti Paesi, incorporati in un prodotto ottenuto in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria, si considerano originari di uno Stato dell'AELS o della Bulgaria. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

(2) I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Bulgaria unicamente se il valore aggiunto in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri Paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del Paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri Paesi di cui al paragrafo 1 o della Comunità europea che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria.

(3) Il cumulo di cui al presente articolo si può applicare solo se i materiali utilizzati hanno acquisito il loro carattere originario con l'impiego di regole d'origine identiche con le regole del presente protocollo. Gli Stati dell'AELS e la Bulgaria si comunicano reciprocamente i termini degli accordi e le corrispondenti regole d'origine che sono stati conclusi con gli altri Paesi di cui al paragrafo 1 o con la Comunità europea.

Art. 5 Prodotti interamente ottenuti

(1) Si considerano «interamente ottenuti» in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati contraenti, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti contraenti, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

(2) Le espressioni «le navi delle Parti contraenti» e «le navi officina delle Parti contraenti» di cui al paragrafo 1 lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'AELS o in Bulgaria;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'AELS o della Bulgaria;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri dell'AELS o della Bulgaria, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'AELS o della Bulgaria e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri dell'AELS o della Bulgaria;
- e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri dell'AELS o della Bulgaria.

Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(1) Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(1) Si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c)
 - i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
 - ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari degli Stati dell'AELS o della Bulgaria;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

(2) Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria su quel prodotto.

Art. 8 Unità da prendere in considerazione

(1) L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

(2) Ogniqualevolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell'equipaggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III

Requisiti territoriali

Art. 12 Principio della territorialità

(1) Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera c e dell'articolo 4 del presente protocollo.

(2) Le merci originarie esportate dagli Stati dell'AELS o dalla Bulgaria verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell'articolo 4, non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese terzo in questione o nel corso dell'esportazione.

Art. 13 Trasporto diretto

(1) Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra le Parti contraenti direttamente o attraverso i territori degli altri Paesi di cui all'articolo 4 o della Comunità europea. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con transbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantire la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

(2) La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente:
 - i) l'esatta designazione della merce;
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Art. 14 Esposizioni

(1) I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli di cui all'articolo 4 o dalla Comunità europea e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dagli Stati dell'AELS o dalla Bulgaria nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

(3) Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV
Restituzione o esenzione**Art. 15** Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

(1) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari degli Stati dell'AELS, della Bulgaria o di un Paese di cui all'articolo 4 o della Comunità europea per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

(2) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati alla libera circolazione in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria.

(3) L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto ri-

guarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, essi non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'Accordo.

(6) Fatto salvo il paragrafo 1, la Bulgaria può chiedere che sia prevista la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 per cento per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Bulgaria;
- b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 per cento per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Bulgaria.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 1998 e possono essere rivedute di comune accordo.

Titolo V

Prova dell'origine

Art. 16 Requisiti di carattere generale

(1) I prodotti originari di uno Stato dell'AELS in Bulgaria e i prodotti originari della Bulgaria in uno Stato dell'AELS beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 21 paragrafo 1 di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

(1) Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

(2) A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte contraente o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

(3) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

(4) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'AELS o della Bulgaria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Bulgaria, degli altri Paesi di cui all'articolo 4 o di uno Stato della Comunità europea e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

(5) Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

(6) La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

(7) Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

(1) In deroga all'articolo 17 paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

(2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

(3) Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

(4) I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

'RILASCIATO A POSTERIORI', 'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT', 'DÉLIVRÉ A POSTERIORI', 'ISSUED RETROSPECTIVELY', 'ÚTGEFID EFTIR Á', 'UTSTEDT SENERE', 'ИЗДАДЕНВПОСПЕДСТВЕ'.

(5) Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

(1) In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

(2) I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

'DUPLICATO', 'DUPLIKAT', 'DUPLICATA', 'DUPLICATE', 'EFTIRRIT', 'ДУБЛИКАТ'.

(3) Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

(4) Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(1) La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi le 6000 unità di calcolo.

(2) La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Bulgaria o di uno degli altri Paesi di cui all'articolo 4 o della Comunità europea e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

(3) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

(4) La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

(5) Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna all'autorità doganale del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

(6) La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 22 Esportatore autorizzato

(1) Le autorità doganali del Paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

(2) Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

(3) Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

(4) Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

(5) Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Art. 23 Validità della prova dell'origine

(1) La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese d'importazione.

(2) Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

(3) Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 24 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 26 Esonero dalla prova dell'origine

(1) Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

(2) Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

(3) Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare le 500 unità di calcolo se si tratta di piccole spedizioni, oppure le 1200 unità di calcolo se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 27 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 e all'articolo 21 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Bulgaria o di uno degli altri Paesi di cui all'articolo 4 o della Comunità europea e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Bulgaria in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri Paesi di cui all'articolo 4 o della Comunità europea, giusta le regole d'origine corrispondenti al presente protocollo.

Art. 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

(1) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.

(2) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21 paragrafo 3.

(3) Le autorità doganali del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17 paragrafo 2.

(4) Le autorità doganali del Paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Art. 29 Discordanze ed errori formali

(1) La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

(2) In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 30 Importi espressi in unità di calcolo

(1) Gli importi nella moneta nazionale del Paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in unità di calcolo sono fissati dal Paese d'esportazione e comunicati ai Paesi contraenti.

(2) Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal Paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del Paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato contraente o di uno degli altri Paesi di cui all'articolo 4 o di uno Stato membro della Comunità europea, il Paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal Paese in questione.

(3) Gli importi da utilizzare in unità di calcolo sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in unità di calcolo al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996.

(4) Gli importi espressi in unità di calcolo e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri dell'AELS e della Bulgaria vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta di uno Stato contraente. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in unità di calcolo.

Titolo VI
Misure di cooperazione amministrativa**Art. 31** Assistenza reciproca

(1) Le autorità doganali degli Stati dell'AELS e della Bulgaria si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

(2) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati dell'AELS e la Bulgaria si prestano reciproca assistenza, mediante le loro ammini-

strazioni doganali, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 32 Controllo delle prove dell'origine

(1) Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

(2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

(3) Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

(4) Qualora le autorità doganali del Paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

(5) I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati dell'AELS, della Bulgaria o di uno degli altri Paesi di cui all'articolo 4 o della Comunità europea, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

(6) Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 33 Composizioni delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del Paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.

Art. 34 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 35 Zone franche

(1) Gli Stati dell'AELS e la Bulgaria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari degli Stati dell'AELS o della Bulgaria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Titolo VII
Disposizioni finali**Art. 36** Sottocomitato per questioni doganali e di origine

Giusta l'articolo 28 paragrafo 5 dell'Accordo, il Comitato misto ha creato un sottocomitato per le questioni doganali e dell'origine che garantisce in modo permanente uno scambio d'informazioni nonché consultazioni reciproche fra gli specialisti.

Esso si compone di esperti di ciascuna Parte contraente responsabili delle questioni doganali e dell'origine.

*Allegato I***Note introduttive all'elenco dell'allegato II¹***Allegato II*

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario²

Allegato III

Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1³

*Allegato IV***Dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...^a) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ^b.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...^a) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind ^b.

¹ Il testo di queste note corrisponde al testo pubblicato nella RS **0.632.401.3** (allegato I).

² Il testo di questo elenco corrisponde al testo pubblicato nella RS **0.632.401.3** (allegato II).

³ Questo formulario e questo testo corrispondono al formulario e al testo pubblicato nella RU **1998** 1393.

^a Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

^b Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...^a) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...^b.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...^a) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...^b.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollýfirvalda nr. ...^a), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... friðindauppruna ^b.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... ^a) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har preferanseopprinnelse ^b.

Versione bulgara

.....
(Luogo e data ^c)

.....
(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile ^d)

- ^a Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco
- ^b Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti.
- ^c Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- ^d Cfr. articolo 21 paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

